

ALLEGATO A

INDIRIZZI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEL PAI

1. Premessa.
2. Ricadute del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) in materia urbanistica.
3. La verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica e la conseguente eventuale variante allo strumento urbanistico.
4. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (artt. 18 e 18 bis e 39 delle Norme di Attuazione del PAI) in rapporto alla nuova normativa urbanistica regionale.
 - 4.1. Le attività di adeguamento degli strumenti urbanistici.
 - 4.2. Le facoltà del comune
 - 4.3. Richiami alla procedura di cui alla DGR n. 31-3749 del 6 agosto 2001
 - 4.4. La nuova procedura di adeguamento.
5. Note esplicative procedurali per l'applicazione normativa in materia di aree a rischio molto elevato (RME)
 - 5.1. Normativa presa in esame.
 - 5.2. Procedure
6. Chiarimenti in merito all'applicazione del concetto di "carico antropico"
7. Classe IIIb della Circolare PGR 7/LAP/96 e s.m.i. coincidente con il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C.

1. Premessa.

Il bacino idrografico del fiume Po, istituito come bacino di rilievo nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 19 maggio 1989, n. 183, così come modificato dalla legge 152/2006, attraverso la competente Autorità di Bacino, "di intesa con le Regioni", ha prodotto in questi ultimi anni una serie di importanti atti con l'obiettivo di *"garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio e la programmazione degli usi del suolo"*.

Si fa riferimento al "Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione – PS45" approvato il 10.05.1995, al "Piano stralcio delle Fasce Fluviali" approvato con DPCM il 24.07.1998, al "Piano straordinario" approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 14/99 il 26.10.1999, al "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18/2001 del 26.4.2001 e approvato con DPCM il 24.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

La legge 183/1989 individua, infatti, quale strumento di pianificazione il "piano di bacino", che *"...ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato"* (art. 17, comma 1, L. n. 183/1989). Il piano di bacino, quindi, deve perseguire la finalità di difesa del suolo anche attraverso la costruzione di un quadro conoscitivo del sistema fisico del territorio e la definizione delle possibili utilizzazioni dello stesso stabilite negli strumenti urbanistici.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra delineati il piano di bacino ha avviato un processo in cui la struttura decisionale è formata dall'interazione di tutte le componenti politico-tecniche dei diversi livelli di pianificazione che, coinvolte nel processo decisionale potranno risolvere le problematiche connesse ad un uso sostenibile del territorio ed in particolare quelle legate ai rischi ambientali, condividendo le scelte da effettuare.

Il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" sollecita l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI medesimo attraverso la verifica di compatibilità, da condurre da parte delle Amministrazioni locali, rispetto all'effettivo stato del dissesto.

Al riguardo si precisa che, l'adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici al PAI comporta anche l'adeguamento alle disposizioni in tema di fasce fluviali, e modifiche ed integrazioni successive, dettate prima dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e successivamente modificate dal PAI stesso e dalle successive varianti ed integrazioni.

Lo strumento urbanistico comunale, quindi, assume una caratteristica fondamentale all'interno della pianificazione di bacino: quella di essere il garante della sicurezza del territorio e degli abitati esistenti, nonché il promotore di corrette politiche di sviluppo. In quest'ottica il piano locale, disponendo di più appropriati approfondimenti e studi di carattere geomorfologico-idrogeologico-idraulico, potrà incidere sulla pianificazione di bacino, modificandone ed integrandone i contenuti.

La Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza, aveva già fornito con le DGR n. 31-3749 del 06.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002 (in parte modificata da questo provvedimento) e n. 1-8753 del 18.03.2003 delle indicazioni ed indirizzi alle Amministrazioni comunali, oggi attualizzate con la presente DGR, ritenuta necessaria a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 *"Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56"*.

La Giunta Regionale, con la procedura attivata, ha inteso dare il più ampio apporto collaborativo ai comuni già nella fase propedeutica alle scelte urbanistiche, in particolare sugli studi geomorfologici, idrogeologici ed idraulici a supporto degli strumenti urbanistici, in accordo ai principi dettati dal PAI ed agli indirizzi già formulati con la *"Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP – Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici"*, e successiva Nota tecnica Esplicativa del dicembre 1999.

2. Ricadute del PAI in materia urbanistica.

Come già in parte accennato nella premessa, uno degli obiettivi del PAI, al fine di perseguire la difesa del suolo, è la costruzione di un quadro conoscitivo del sistema fisico del territorio e la corretta definizione delle possibili utilizzazioni dello stesso, stabilite negli strumenti urbanistici.

Il PAI quindi ha avviato un processo, già sperimentato nella fase di approvazione dello stesso, che comporta la partecipazione e l'interazione delle azioni di Comuni e Province.

Ai comuni impone, infatti, la verifica di compatibilità delle previsioni del proprio strumento urbanistico vigente con le condizioni del dissesto e del rischio esistenti sul territorio e, ove se ne verifichi la necessità, l'adeguamento dello stesso e, conseguentemente, la trasposizione degli studi svolti a scala locale nei contenuti del PAI; alle Province offre la possibilità di attuare il PAI introducendo nei Piani Territoriali Provinciali, mediante le Intese di cui all'art. 57 del D.gls n. 112/1998, contenuti ed approfondimenti di natura geomorfologica ed idraulica in coerenza con le scelte di pianificazione territoriale a livello provinciale. Il PTCP approvato, a seguito dell'Intesa raggiunta con la Regione e l'Autorità di bacino, assumerà valenza di PAI.

I comuni quindi:

- a) che non vi hanno ancora provveduto, devono effettuare la verifica di compatibilità delle previsioni del proprio strumento urbanistico vigente con le condizioni del dissesto e del rischio esistenti sul territorio secondo le specifiche di cui ai paragrafi seguenti;
- b) qualora abbiano adottato una variante di adeguamento nel periodo transitorio (entro il 30.9.2003, posticipato all'11.12.2003), devono aver adottato in via definitiva, o deve essere stata approvata, entro 3 anni dalla data dell'adozione preliminare, la variante, al fine dell'applicazione delle norme e delle delimitazioni previste nella variante medesima, altrimenti si devono applicare le norme contenute nell'art. 9 del PAI alle perimetrazioni delle aree in dissesto contenute negli elaborati del PAI medesimo.

Inoltre, i comuni, nell'adeguamento degli strumenti urbanistici devono tenere conto:

c) che per quanto riguarda le porzioni di territorio comprese nelle fasce fluviali A e B, le norme di riferimento sono quelle dettate dal PAI; tali norme d'uso non possono essere modificate dagli strumenti urbanistici ma debbono essere recepite dagli stessi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive che si rivelassero necessarie a seguito delle indagini geomorfologiche ed idrauliche svolte;

d) che per quanto riguarda le aree in dissesto indicate nella cartografia del PAI, vigono le norme d'uso dettate dall'art. 9 delle Norme di Attuazione a queste associate per i comuni che non hanno adeguato il proprio PRG al PAI e in quelli che ricadono nella situazione di cui alla precedente lett. b);

e) che per i comuni che hanno lo strumento urbanistico approvato adeguato al PAI, valgono le delimitazioni delle aree in dissesto e le norme a questi associati contenute nel PRG medesimo.

In ultimo si sottolinea che i comuni sono tenuti ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica anche i dati relativi alla classificazione del territorio in funzione del dissesto e a richiedere al soggetto attuatore la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato, ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI, ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI.

3. La verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica e la conseguente eventuale variante allo strumento urbanistico.

Nella redazione della verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica richiesta dal PAI, rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti con le effettive condizioni di dissesto del territorio, si deve tener conto che l'adeguamento non significa una semplice riproposizione dei dissesti riportati sulla cartografia del PAI, che tra l'altro spesso non coincidono con i dissesti effettivi, ma una analisi dello stato di fatto che può portare ad un quadro del dissesto diverso da quello proposto, con la conseguente necessità di modifica sia della cartografia del PAI, sia delle previsioni urbanistiche, cartografiche e normative, vigenti.

A questo proposito occorre che i comuni, al fine di contribuire al processo di formazione del quadro del dissesto dell'intero bacino del fiume Po, attraverso un'azione che garantisca il più possibile l'unitarietà e la coerenza sia sotto l'aspetto morfologico che amministrativo, effettuino gli studi, le analisi e la verifica di compatibilità sull'intero territorio comunale e formino, ove risultasse necessario, le varianti urbanistiche di adeguamento.

La suddetta verifica di compatibilità effettuata alla scala locale, ove porti alla conoscenza di un quadro diverso da quello prospettato dal PAI ed ottenga la condivisione tecnica della Regione, sarà trasposta nella banca dati dell'Autorità di Bacino e sostituirà il quadro conoscitivo del PAI mosaicando di volta in volta il quadro del dissesto aggiornato a livello comunale. A tal fine è fondamentale richiamare l'esigenza di verificare, durante la procedura di adeguamento dello strumento urbanistico, la coerenza dei dissesti in corrispondenza del confine amministrativo del territorio comunale, sia in termini di perimetrazione che di classificazione del dissesto, per consentire la mosaicatura in forma omogenea.

Per quanto riguarda le indicazioni tecniche per la redazione della verifica di compatibilità e degli studi geomorfologici ed idraulici necessari si rimanda al successivo Allegato **B**, nonchè a quanto già definito nell'Allegato 2 della DGR n. 45-6656 del 15 luglio 2002, in tema di "Legenda regionale per la redazione della carta geomorfologica e del dissesto".

Per quanto riguarda le aree a rischio molto elevato (RME) e la conseguente modifica ai sensi del Tit. IV delle Nda del PAI, si veda il successivo Paragrafo 5 che contiene chiarimenti procedurali in merito e l'Allegato **B** che contiene chiarimenti tecnici.

4. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano per l'Assetto Idrogeologico (artt. 18 e 18 bis e 39 delle Norme di Attuazione del PAI) in rapporto alla nuova normativa urbanistica regionale.

4.1. Le attività di adeguamento degli strumenti urbanistici.

La Regione intende proseguire l'attività di prevenzione del rischio idrogeologico nell'ambito dell'attuazione del PAI, avviata con le DDGR n. 31-3749 del 06.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002 (in parte modificata con questo provvedimento) e n. 1-8753 del 18.03.2003, attraverso una efficace pianificazione territoriale compatibile con la pianificazione di bacino, con l'assetto geologico e geomorfologico del proprio territorio in coerenza con l'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI.

L'entrata in vigore della L.R. 1 del 26 gennaio 2007 "*Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n.56*" ha modificato l'approccio culturale alla materia urbanistica sulla base dei principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione, modificando la modalità di formazione ed approvazione delle varianti strutturali degli strumenti urbanistici, che vedono ora, in sede di conferenze di copianificazione, la valutazione dei contenuti urbanistici e del quadro del rischio idrogeologico comunale contenuti negli stessi.

Tra le fattispecie annoverate dalla legge vi è anche la variante di "*esclusivo adeguamento al PAI (...) o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI*".

Le nuove procedure prevedono che la valutazione dei contenuti urbanistici e del quadro del rischio idrogeologico comunale contenuti negli SSUU, avvenga in sede di conferenza di copianificazione, superando quindi la fase approvativa da parte della Regione, assegnatale dalla LR 56/77.

Nella prima fase di applicazione della nuova legge si sono potute riscontrare alcune difficoltà procedurali relative alle varianti urbanistiche che hanno per oggetto l'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PAI ed al ruolo dei gruppi interdisciplinari.

In particolare è risultata problematica la sovrapposizione delle procedure stabilite dalla legge 1/07 e quelle definite dalla DGR n. 31-3794 del 6.8.2001, relative alla valutazione tecnica ed alla approvazione delle varianti di adeguamento al PAI.

E' parso pertanto opportuno e necessario ridefinire e razionalizzare le procedure attualmente in vigore per ricondurle ad un unico procedimento amministrativo in seno al tavolo di copianificazione istituito dalla L.R. 1/07 che i comuni potranno scegliere come percorso semplificato.

La Regione, in questo modo, pur riconoscendo la positiva azione intrapresa negli ultimi anni e l'utilità del metodo di confronto e di valutazione istituito con i gruppi interdisciplinari, intende adeguare la procedura al mutato quadro normativo e delle conoscenze, con riferimento, dal punto di vista urbanistico, alla ridefinizione della normativa urbanistica regionale mentre, dal punto di vista tecnico, ad un accresciuto patrimonio di conoscenza delle caratteristiche idrogeologiche del proprio territorio.

Fermi restando i principi e gli obiettivi che ispiravano le previgenti DGR si delinea un nuovo percorso, all'interno delle nuove procedure, al quale i comuni, in alternativa a quanto stabilito dalle previgenti DGR, possono attenersi per avviare in modo collaborativo la variante di adeguamento al PAI sotto il profilo geomorfologico, idrogeologico ed idraulico, attraverso un supporto tecnico che la Regione intende continuare a fornire ai comuni preliminarmente alle scelte urbanistiche.

Gli elaborati dello strumento urbanistico contenenti il quadro del dissesto, una volta approvato dal comune a seguito dei pareri ottenuti in conferenza di copianificazione, che servono per la trasposizione delle informazioni ivi contenute ai fini della mosaicatura del quadro del dissesto del PAI, devono essere inviati in copia conforme alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, Via Petrarca 44, 10126 Torino (così come specificato nel Comunicato dell'Assessorato alle Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicato sul BUR n. 51 del 18.12.2008).

Questa procedura è coordinata dalla Regione Piemonte e attuata con la collaborazione della Struttura competente in materia di Prevenzione del Rischio geologico dell'Arpa (di seguito "Arpa") e del CSI Piemonte secondo standard stabiliti con l'Autorità di bacino del Po, alla quale gli elaborati vengono trasmessi periodicamente.

Pertanto tutti i comuni sono tenuti ad inviare copia di tali elaborati a prescindere dalla procedura seguita per addivenire alla condivisione del quadro del dissesto.

In sede di conferenze di copianificazione la Regione riconosce infine alle Province uno specifico ruolo di supporto e di informazione alle Amministrazioni locali, in merito ai documenti ed alle analisi a scala provinciale che vanno ad integrare ed approfondire le conoscenze del quadro del dissesto del PAI con valenza di Piano di Bacino attraverso le Intese, così come previsto dall'art. 57 del D.lgs 112/98.

In sintesi, l'ipotesi procedurale, di cui al paragrafo 4.4, per risolvere lo sdoppiamento di procedura verificatosi in sede di varianti di adeguamento al PAI attivate con l.r. 1/2007, spontaneamente affiancate dall'attivazione dei Gruppi interdisciplinari (sede naturale per la valutazione tecnica-geologica dell'Arpa congiunta con quella di tipo idraulico della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Economia Montana e Foreste – DB14)), non modifica obbligatoriamente il previgente quadro normativo e procedurale applicato fino ad ora per pervenire alla validazione del dissesto come stabilito dalle D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002 così come modificata dal presente provvedimento.

4.2. Le facoltà del comune

Il comune ha la facoltà di scegliere la procedura da seguire per la formazione del quadro del dissesto e della pericolosità del proprio strumento urbanistico tra le due di seguito richiamate alle lettere a. e b..

La procedura scelta dall'Amministrazione una volta intrapresa non sarà modificabile con altra alternativa per tutta la durata della formazione della variante.

- a. Il comune ha la facoltà di procedere attraverso l'attuale procedura dei Gruppi Interdisciplinari, di cui si richiamano, attualizzandoli, i passaggi fondamentali nel paragrafo 4.3, che continua a rappresentare una facoltà della quale i comuni possono avvalersi qualora intendano effettuare l'adeguamento al PAI attraverso una Variante Generale o un Nuovo Piano (ex l.r. 56/77 e s.m.i.), o attraverso una Variante ai sensi della l.r. 1/2007.

Tutte le procedure già avviate tramite il Gruppo Interdisciplinare sono fatte salve, sia quelle già concluse e validate, che quelle avviate, o anche solo richieste dai comuni (anche se finalizzate ad una Variante l.r. 1/2007).

- b. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non abbia seguito la procedura di cui alla precedente lett. a, o non sia pervenuta ad una validazione del proprio quadro dei dissesti, potrà seguire lo schema che viene esplicitato al paragrafo 4.4.. Tale schema è da intendersi applicabile alle varianti attuate attraverso la procedura e i contenuti della l.r. 1/2007 che perseguono l'adeguamento al PAI unitamente o meno ad altre modifiche al PRGC.

4.3. Richiami alla procedura di cui alla DGR n. 31-3749 del 6 agosto 2001

Nel caso in cui il comune intendesse seguire la procedura definita dalla DGR n. 31-3749 del 6 agosto 2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002, così come modificata dal presente provvedimento, ed arrivare all'approvazione attraverso la legge regionale 1/07, questa andrà avviata antecedentemente all'avvio della procedura di cui alla medesima legge regionale 1/07 e conclusa prima dell'invio all'Arpa della documentazione tecnica di cui al comma 9, art. 31 ter della LUR.

Di seguito si richiamano le fasi del procedimento aggiornate e riviste, anche a seguito della nuova organizzazione degli uffici regionali:

1. Il comune segnala con apposita nota alla Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia (DB08) di aver completato gli studi geologici ed idraulici (relativamente alle fasi I –analisi- e II –sintesi- di cui alla Circolare PGR/7/LAP e succ. NTE/99) manifestando altresì la propria disponibilità di avviare le procedure di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, o segnala la propria esigenza di validare il quadro del dissesto risultante dalla verifica di compatibilità effettuata che porta a ritenere il proprio strumento urbanistico vigente compatibile con le condizioni di dissesto reali sul territorio e con le indicazioni del PAI.
2. Il Settore Copianificazione Urbanistica competente convoca tempestivamente il primo incontro orientativo richiedendo al comune l'immediato inoltro degli atti già predisposti che dovranno essere ad una fase di elaborazione adeguatamente avanzata. Della convocazione viene data comunicazione anche ai settori tecnici della Provincia perché possano, se interessati, fornire il loro contributo.
3. Nel corso dell'incontro così programmato la Direzione DB14 e l'Arpa, esprimono le loro prime valutazioni riferite alle indagini svolte dal comune.
4. Il comune procede quindi a completare ed approfondire gli studi, le indagini e la relativa sintesi in coerenza con le indicazioni ricevute nel corso del primo incontro.
5. Il comune provvede a trasmettere copia della documentazione tecnica all'uopo predisposta alle seguenti strutture:
 - una copia al Settore Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe, qualora competente all'espressione del parere,

- una copia al Settore Decentrato OOPP e Assetto Idrogeologico interessato territorialmente,
- una copia alla Struttura territorialmente competente di Prevenzione del Rischio geologico dell'Arpa,

comunicandone l'invio alla Direzione DB08, comprensivo dell'elenco dei documenti trasmessi. Eventuali chiarimenti di natura tecnica necessari alla Direzione regionali e all'Arpa per l'espressione della propria valutazione, possono essere forniti senza ricorrere agli incontri interdisciplinari.

6. Ad avvenuto esame degli atti pervenuti, valutazione che dovrà essere svolta indicativamente entro un massimo di 60 giorni, i Settori competenti della Direzione DB14 e l'Arpa ne daranno notizia al Settore Copianificazione urbanistica competente della Direzione DB08, che provvederà a convocare l'incontro conclusivo del Gruppo interdisciplinare.
7. Nel corso di tale incontro conclusivo i Settori competenti della Direzione DB14 e l'Arpa esplicitano al comune e depositano le proprie decisioni che concorrono alla formazione del parere di cui sopra. Il parere così formato verrà successivamente trasmesso dal Settore Copianificazione urbanistica competente della Direzione DB08 al comune. Il parere sarà composto dalle relazioni scritte degli uffici competenti e dalle cartografie di riferimento che dovranno essere predisposte dal comune, in cinque copie (quattro, qualora il Settore Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe, non è competente all'espressione del parere); qualora le copie non siano state modificate rispetto a quelle prodotte nella fase descritta al precedente punto 5, basterà inviare due copie aggiuntive alla Direzione DB08, corredate dalla seguente attestazione: *“le copie trasmesse sono in copia autentica e corrispondente a quelle oggetto dell'esame di merito dei Settori competenti della Direzione DB14 e della Struttura territorialmente competente di Prevenzione del Rischio geologico dell'Arpa”*.
8. Il parere di cui sopra è rilasciato fatta salva, rispetto alla programmazione regionale, la valutazione alla scala territoriale opportuna ed in modo comparato delle priorità da assumere riguardo agli interventi di sistemazione necessari anche alla mitigazione delle condizioni di rischio dei siti edificati. In tal senso è opportuno richiamare quanto già disposto dalla DGR n. 31-3749 del 6.08.2001, paragrafo 3, in ordine al fatto che le previsioni di opere di difesa indicate nel Cronoprogramma associato agli allegati tecnici dello Strumento urbanistico, riferito in particolare alle aree classificate IIIb, in applicazione dell'art 18, comma 3, lettera d) delle norme di attuazione del PAI, non costituiscono pretesa di precedenza su finanziamenti pubblici di settore.

Il comune, ricevute le definitive valutazioni di merito esplicitate nel parere espresso dal Gruppo interdisciplinare, può avviare la procedura di cui alla legge regionale 1/2007, o una Variante o un nuovo piano regolatore da formare ai sensi della legge regionale 56/77 e s.m.i..

4.4. La nuova procedura di adeguamento.

La procedura di cui al precedente punto 4.1., formalizzata con la presente DGR, è di seguito descritta, specificando che laddove, nello schema che segue, si fa riferimento all'attività in capo all'Arpa, si intende riferirsi alla Struttura regionale competente in materia di difesa del suolo (ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 3/2009). Transitoriamente, fino all'avvenuto trasferimento dall'Arpa alla Regione del personale

addetto alla predisposizione dei pareri di cui all'art. 16, comma 1, tali pareri continueranno ad essere espressi dall'Arpa, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della medesima legge.

I tempi destinati ad ogni fase della procedura descritta sono quelli previsti dalla legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2007.

Il comune, quindi, avvia le procedure secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2007.

Nel 1° incontro sul Documento Programmatico (ai sensi dell'art. 31 ter, comma 5 della l. r. 56/77 così come modificata dalla l.r. 1/2007) il comune illustra i contenuti della variante. In tale sede occorre che venga precisato da parte del comune che vi è intenzione di modificare il quadro del dissesto presente nel PAI (così come previsto dal comma 3 del medesimo articolo).

Si possono verificare due situazioni:

1. Il comune che abbia già predisposto elaborati di analisi geologiche e idrauliche a corredo del Documento programmatico li illustra contestualmente al Documento Programmatico e li mette a disposizione dei partecipanti.
2. Il comune che non abbia ancora dato avvio alle analisi rende esplicite nel Documento Programmatico le metodologie di analisi con le quali intende procedere all'adeguamento al PAI.

Alla conferenza partecipano, oltre al rappresentante della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia (di seguito DB08), anche quelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste (di seguito DB14) e dell'Arpa che con la Provincia informano il comune in merito agli elementi conoscitivi disponibili con riguardo agli aspetti tecnici riguardanti il PAI e forniscono le indicazioni necessarie per la redazione degli studi.

Il comune, contestualmente all'invio della convocazione provvede a trasmettere alla DB14, DB08, all'Arpa e al Servizio tecnico della Provincia, gli atti di cui ai punti 1 o 2 su supporto informatico e, in ogni caso, mette a disposizione una copia cartacea per il primo incontro della Conferenza.

La Regione, attraverso il documento predisposto dal rappresentante regionale, integrato sulla base delle indicazioni fornite dalla DB14 anche nell'ambito della Conferenza, esprime "Rilievi e Proposte" sul documento programmatico presentato dal comune.

Rispetto alla documentazione specifica in materia geologica-idraulico-idrogeologica, fornisce le indicazioni necessarie per definire o integrare e completare gli elaborati comunali e una valutazione delle metodologie di analisi proposte, anche in riferimento alle problematiche sismiche qualora d'interesse del comune.

Rispetto alle metodologie di analisi illustrate dal comune nel Documento Programmatico fornisce una valutazione delle metodologie di analisi proposte e le indicazioni necessarie per definire e predisporre gli elaborati necessari.

Nel documento regionale viene inoltre formalmente comunicato al comune la disponibilità da parte della DB14 ad attivare una fase di specificazione e confronto.

La Provincia può altresì segnalare nel proprio documento la disponibilità a fornire il proprio contributo alla fase di specificazione e confronto, in coerenza con il ruolo riconosciute dalle Intese, così come previsto dall'art. 57 del D.lgs 112/98.

Dal verbale della Conferenza risulta, infine, la disponibilità dell'Arpa ad attivare la fase di specificazione e confronto insieme alla DB14 e alla Provincia.

Se richiesto dal comune, tale fase di specificazione e confronto vede coinvolti congiuntamente la DB14, i servizi tecnici della Provincia e l'Arpa.

Si chiude la 1° Conferenza di Pianificazione entro 30 giorni dalla prima riunione della Conferenza.

Il comune, prima di trasmettere formalmente la documentazione oggetto di valutazione tecnica all'Arpa, può richiedere alla DB14, all'Arpa e ai servizi tecnici della Provincia, uno o più incontri, al fine di avere delle specificazioni in merito agli studi in fase di elaborazione, viene cioè introdotta nella procedura una fase di specificazione al fine di facilitare il confronto tecnico col comune.

Nel caso in cui il comune ritenesse di poter avere, in merito al quadro del dissesto e alla sintesi, un riscontro favorevole già in tale fase, può richiedere alle strutture tecniche (DB14, Arpa e Provincia) un parere formale e alla DB08 di coordinare un incontro con le finalità e modalità dell'incontro conclusivo del Gruppo interdisciplinare, al fine di pervenire alla validazione del quadro del dissesto e della sintesi stessi, anche in relazione alle problematiche sismiche per i comuni interessati. Le conclusioni di tale incontro sono formalizzate da un verbale, redatto a cura del comune e sottoscritto dai soggetti interessati, che deve essere trasmesso alla Conferenza congiuntamente al progetto preliminare.

Nel caso in cui il comune abbia avuto un riscontro favorevole nella fase di specificazione, prima dell'adozione del progetto preliminare trasmette ad Arpa copia delle analisi e degli elaborati di carattere geologico e idraulico a corredo del piano sui quali, tenuto conto della validazione avvenuta nella fase precedente, questa esprime formalmente al comune il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 31 ter comma 9 della LUR e per i comuni sismici e/o abitati da consolidare ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001.

Nel caso in cui la fase di specificazione si sia conclusa senza l'acquisizione da parte del comune del parere formale sulla validazione del quadro del dissesto e della sintesi, il comune prima dell'adozione del progetto preliminare trasmette copia delle analisi e degli elaborati di carattere geologico e idraulico a corredo del piano ad Arpa per l'acquisizione del parere favorevole, ai sensi dell'art. 31 ter comma 9 della LUR e per i comuni sismici e/o abitati da consolidare ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001 e contestualmente alle strutture tecniche della DB14 e della Provincia che, in via collaborativa, esprimono una valutazione tecnica secondo le proprie competenze da inviare al comune entro 60 giorni.

Trascorsi i 60 giorni il comune può ugualmente adottare il preliminare anche in assenza di tali pareri, che vengono in tal caso resi in Conferenza. A ciò fanno eccezione i comuni inseriti nelle zone 2 e 3 di classificazione sismica e/o gli abitati da consolidare, per i quali l'assenza di tale parere costituisce diniego come previsto al comma 3 dell'art. 89 del DPR n. 380/01.

Il Progetto Preliminare viene depositato all'albo pretorio (per 30 giorni) al fine di espletare la fase di pubblicazione, durante la quale chiunque può presentare osservazione (nei successivi 30 giorni).

Il Progetto Preliminare, che deve attestare la conformità degli elaborati prodotti con gli studi oggetto del riscontro favorevole eventualmente acquisito in sede di specificazione, viene adottato dal Consiglio comunale, tenendo conto di quanto emerso nelle fasi precedenti (fase di specificazione e pareri), che controdeduce, altresì, alle osservazioni presentate.

Il Sindaco convoca il 1° incontro della Conferenza di Pianificazione sul progetto preliminare.

La Regione si esprime sul Progetto di variante di piano adottato dal comune a seguito delle controdeduzioni.

Qualora rimanessero questioni che necessitano di ulteriori valutazioni la DB8 può convocare una Conferenza di Servizi Interna (in coerenza con i disposti dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 2/R/2007) alla quale può partecipare, se ritenuto utile, anche l'Arpa in qualità di supporto tecnico.

La partecipazione di Arpa sarà comunque necessaria qualora non si sia già espressa in relazione alla fase III della Circolare 7/LAP/96 e s.m.i., attraverso una propria valutazione tecnica e sempre qualora l'istruttoria riguardi comuni inseriti nelle zone 2 e 3 di classificazione sismica e/o abitati da consolidare.

Nel 2° incontro sul Progetto preliminare la Regione esprime il proprio parere conclusivo e formula eventuali osservazioni ai sensi dell'11° comma dell'art. 31 ter.

La Conferenza di Pianificazione esprime parere entro 90 giorni dalla prima riunione della nuova convocazione.

Possono tuttavia verificarsi due situazioni:

1. la Conferenza di Pianificazione accetta il parere della Regione e quindi si chiude la 2° Conferenza.
2. la Conferenza di Pianificazione non accetta il parere della Regione (la Regione è in minoranza).

In questo caso la Regione può valutare se imporre le proprie disposizioni con deliberazione di Giunta regionale sulla base e nei limiti stabiliti dall'art. 31 bis comma 8 della LUR ed entro comunque la decorrenza dei termini. Il parere viene trasmesso al comune e per conoscenza agli altri componenti la Conferenza di Pianificazione.

Non è necessaria una ulteriore riunione della Conferenza, si considera in questo modo chiusa la 2° Conferenza di Pianificazione.

Il Consiglio Comunale approva la Variante di Piano, qualora accetti il parere della Conferenza di Pianificazione.

Nel caso in cui invece il Consiglio Comunale non accetti il parere della Conferenza di Pianificazione o lo accetti in parte si riconvoca la Conferenza che entro 30 giorni esprime parere definitivo (art. 31 ter comma 13). Nel caso in cui la Regione non condivida totalmente o in parte le modifiche proposte dal Consiglio Comunale il relativo parere sarà espresso con DGR ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 31 bis comma 8 della LUR.

RAPPRESENTAZIONE DELLO SCHEMA PROCEDURALE


Laddove si fa riferimento all'attività in capo all'ARPA, si intende riferirsi alla Struttura regionale competente in materia di difesa del suolo (ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 3/2009). Transitoriamente, fino all'avvenuto trasferimento dall'ARPA alla Regione del personale addetto alla predisposizione dei pareri di cui all'art. 16, comma 1 tali pareri continueranno ad essere espressi dall'ARPA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della medesima legge.

INIZIO 1° CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

Nel 1° incontro sul Documento Programmatico il Comune illustra i contenuti della variante, precisando di voler modificare il quadro del dissesto presente nel PAI (art. 31 ter comma 3 della LUR).

Alla conferenza partecipano rappresentanti delle DB8 e DB14, dell'ARPA e della Provincia che informano il Comune in merito agli elementi conoscitivi disponibili con riguardo agli aspetti tecnici riguardanti il PAI e forniscono le indicazioni necessarie per la redazione degli studi.

Il Comune trasmette alla DB14, all'ARPA e al Servizio tecnico della Provincia, gli atti predisposti.



30 gg

La Regione esprime "Rilievi e Proposte" sul documento programmatico presentato dal Comune.

Nel documento regionale viene formalmente comunicato al Comune la disponibilità da parte della DB14 ad attivare una fase di specificazione e confronto.


La Provincia e l'ARPA possono segnalare la propria disponibilità a fornire un contributo alla fase di specificazione e confronto, che, sulla base di quanto richiesto dal Comune, vedrà coinvolti anche questi soggetti congiuntamente alla DB14.

CHIUSURA 1° CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

FASE DI SPECIFICAZIONE

Il Comune, prima di trasmettere formalmente la documentazione oggetto di valutazione tecnica all'ARPA, può richiedere alla DB14, all'ARPA e ai servizi tecnici della Provincia, uno o più incontri, al fine di avere delle specificazioni in merito agli studi in fase di elaborazione.

Il Comune può richiedere alle strutture tecniche un parere formale e alla DB8 di coordinare un incontro con le finalità e modalità dell'incontro conclusivo del Gruppo interdisciplinare, al fine di pervenire alla validazione del quadro del dissesto e della sintesi stessi, anche in relazione alle problematiche sismiche per i comuni interessati. Le conclusioni di tale incontro sono formalizzate da un verbale.



TRASMISSIONE STUDI


Se il Comune ha avuto un riscontro favorevole, prima dell'adozione del progetto preliminare, trasmette ad ARPA copia delle analisi e degli elaborati di carattere geologico e idraulico sui quali questa esprime formalmente al Comune il proprio parere favorevole.

Nel caso in cui la fase di specificazione si sia conclusa senza l'acquisizione da parte del Comune del parere formale sulla validazione del quadro del dissesto e della sintesi, il Comune, prima dell'adozione del progetto preliminare, trasmette copia delle analisi e degli elaborati di carattere geologico e idraulico ad ARPA per l'acquisizione del parere favorevole e contestualmente alle strutture tecniche della DB14 e della Provincia che, in via collaborativa, esprimono una valutazione tecnica secondo le proprie competenze.

Trascorsi 60 gg il Comune può ugualmente adottare il preliminare anche in assenza di tali pareri. A ciò fanno eccezione i comuni inseriti nelle zone 2 e 3 di classificazione sismica per i quali l'assenza di tale parere costituisce diniego come previsto al c.3. dell'art.89 del DPR 380/01

INIZIO 2° CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE (fase a valle delle controdeduzioni comunali)

Il Progetto Preliminare viene adottato dal Comune comunque tenendo in conto di quanto emerso nelle fasi precedenti (fase di specificazione e pareri) e viene convocato il 1° incontro della Conferenza sul progetto preliminare.



La Regione si esprime sul Progetto di variante di piano adottato dal Comune a seguito delle controdeduzioni.


Qualora rimanessero questioni che necessitano di ulteriori valutazioni la DB 8 può convocare una Conferenza di Servizi Interna alla quale può partecipare anche l'ARPA in qualità di supporto tecnico.

La partecipazione di ARPA sarà comunque necessaria qualora non si sia già espressa in relazione alla fase III della Circolare 7/Lap/98, e qualora l'istruttoria riguardi comuni inseriti nelle zone 2 e 3 di classificazione sismica.

Possibilità 1: la conferenza accetta il parere della Regione



Possibilità 2: la conferenza NON accetta il parere della Regione (la Regione è in minoranza)



Valutazione della Regione di imporlo con DGR sulla base e nei limiti stabiliti dall'art. 31 bis comma 8 della LUR entro comunque la decorrenza dei termini. Il parere va trasmesso al Comune e per conoscenza agli altri componenti la conferenza.


NON NECESSITA ULTERIORE RIUNIONE DELLA CONFERENZA

CHIUSURA DELLA 2°CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

Possibilità 1:
Il Consiglio Comunale accetta il parere della Conferenza.



Possibilità 2:
Il Consiglio Comunale non accetta il parere della Conferenza (o lo accetta in parte).
(Se la Regione si era espressa con DGR in precedenza i contenuti della DGR non possono essere oggetto di modifiche.)



IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA VARIANTE DI PIANO



Riconvocazione conferenza:

entro 30 gg la conferenza esprime parere definitivo (art. 31 ter comma 13 L.R. 1/07). Nel caso in cui la Regione non condivida totalmente o in parte le modifiche proposte dal Consiglio Comunale il relativo parere sarà espresso con DGR ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 31 bis comma 8 della LUR

5. Note esplicative procedurali per l'applicazione normativa in materia di RME

5.1. Normativa presa in esame.

E' utile rammentare la normativa cui si vuole riferire questo capitolo dedicato alle aree a rischio molto elevato, divisa per tematismi.

5.1.1. Aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Il PAI dedica a questo tema l'intero Titolo IV delle Norme di attuazione.

Il PAI disciplina le Aree a rischio idrogeologico molto elevato (di seguito brevemente RME) individuate nella cartografia del Piano (Allegato 4.1 dell'Elaborato 2) e quelle contenute nel Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato redatto e approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 14/1999, ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge n. 267/1998 (e per questo denominato brevemente PS267), modificato dal DL 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con legge di conversione n. 226/1999.

Le aree RME sono divise, secondo criteri di zonizzazione, in Zona 1, Zona 2, Zona B-pr, Zona I (art. 49 Nda), alle quali sono associati limiti di uso del suolo con riferimento ai tipi di intervento ammessi (art. 50 Nda).

L'art. 51 al comma 5 prevede che nelle aree della Zona B-pr e Zona I interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

La norma finale del PAI (art. 54) prevede che le norme del Titolo IV resteranno in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.

La Regione Piemonte ha disciplinato l'applicazione del richiamato articolo 51, nel caso di procedura esterna alla variante di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, con la DGR n. 24-242 del 13/06/05, attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/90. Ha ritenuto opportuno delegare alla formalizzazione dell'intesa ai sensi dell'art. 51, comma 5 delle Nta del PAI il Direttore della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica (oggi Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia) che si avvarrà delle sue strutture, previa acquisizione del parere tecnico favorevole della Conferenza dei Servizi coordinata e convocata dalla Direzione stessa. Tra le modalità e i criteri di svolgimento contenuti nell'allegato alla DGR è sottolineata l'esigenza di predisporre, tra gli elaborati, una valutazione delle condizioni di rischio attraverso indagine geomorfologica ed idraulica redatta da professionista abilitato che giustifichi la possibilità di applicazione delle norme urbanistiche vigenti nonostante la presenza dei dissesti riconosciuti. (...) il Responsabile del Procedimento redige la determinazione contenente il parere vincolante espresso dalla Conferenza che verrà trasmesso al comune. (...) Il Consiglio Comunale recepisce con apposita deliberazione l'intesa adottando gli elaborati definitivi.

L'Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 è utile al fine di

sostanziare la procedura prevista dal PAI che da la possibilità di disciplinare le RME nell'ambito della fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI. In particolare all'art. 4, commi 5 e 6 si sottolinea che il carattere emergenziale del provvedimento, teso a *risolvere situazioni note e improcrastinabili in presenza di limitate risorse, tende ad escludere che si possa dar luogo, in fase di prima applicazione, ad un approfondimento ampio e rigoroso sul piano conoscitivo (...).*

5.1.2. Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C.

L'art. 28 delle Nda del PAI norma la fattispecie definita *limite di progetto tra la fascia B e la fascia C*, che individua la necessità di interventi strutturali. *Allorché tali opere saranno realizzate, i confini della fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del piano per il tracciato di cui si tratta.*

Con la deliberazione n. 11 del 5 aprile 2006 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha approvato il *Regolamento di attuazione dell'art. 28 del PAI – Adempimenti necessari ai fini dell'adozione della deliberazione di presa d'atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C"*.

All'art. 3, comma 1 del Regolamento si richiama il compito affidato alla *stazione appaltante* che, *entro 30 giorni decorrenti dalla data della certificazione di collaudo (...)* è tenuta a *presentare alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino del fiume Po una Scheda tecnica relativa all'intervento, redatta secondo lo schema* proposto nell'Allegato 1 del Regolamento oltre alla documentazione prevista dall'art. 4.

A tal proposito è utile richiamare in questa sede la lettera prot. n. 5648/23.2 del 2/10/2006 del Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo, con la quale veniva trasmessa la deliberazione n. 11/2006 e veniva altresì richiesto l'invio contestuale di questa documentazione anche alla Direzione Difesa del Suolo (oggi "Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste"), Settore Pianificazione Difesa del Suolo (oggi "Settore Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe")

Ancora all'art. 3, il comma 6 sottolinea che *la nuova delimitazione della fascia fluviale B, conseguente all'adozione della deliberazione di presa d'atto entra in vigore dal giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni da parte del comune interessato.*

L'art. 6 specifica che il Regolamento si applica anche alla *procedura per la revisione della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato del PAI (...)* e *classificate come Zone B-pr.*

In questa ipotesi (comma 2) *qualora anche a seguito dell'intervento permangano residue condizioni di rischio idrogeologico molto elevato, la documentazione prevista dal Regolamento all'articolo 4, deve essere integrata dalla cartografia "Nuova perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato"*.

5.1.3. Classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica derivanti dalla Circolare PGR 7/Lap/96 e Nota Tecnica Esplicativa del 1999.

Per evidenziare i punti che possono essere di interesse per gli argomenti trattati è opportuno richiamare in estrema sintesi alcuni principi fondamentali della Circolare PGR/7/Lap/96.

In particolare, la seconda fase della Circolare PGR/7/Lap/96 (p.to 1.2.2) prevede che venga fatta una *valutazione della tipologia e della quantità dei processi sulla base dei dati elencati nei punti precedenti che deve condurre alla zonazione dell'intero territorio comunale per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca, indipendentemente dai fattori antropici* e portare alla redazione della *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica*.

Tra le sottoclassi della classe III (che delimita *porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi, dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente*) - IIIa, IIIb, IIIc, III indifferenziata - si pone l'accento sulla *classe IIIb*, che la Nota Tecnica Esplicativa del '99, al punto 7.4, mette in relazione col DL 180/98, nei termini seguenti: (...) *risulta infatti evidente che le aree classificate in classe IIIb nell'ambito dei PRGC (...) costituiscono anticipazione, in quanto pericolose ed urbanizzate, delle aree a rischio peraltro previste dal DL 180/98 e dal PAI. Nell'ambito di tali aree (...) verranno individuate le aree a rischio più alto oggetto di eventuali misure di salvaguardia e di interventi per la mitigazione del rischio, in applicazione a quanto previsto dal cd. PS267.*

Inoltre, la Circolare 7/LAP pone in capo all'Amministrazione comunale il compito di *verificare* che le opere realizzate *abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate*.

5.2. Procedure

In questo paragrafo si vogliono sottolineare le criticità specifiche, le apparenti contraddizioni o le difficoltà interpretative emerse, per le quali si tratteggia una rilettura coordinata volta ad una applicazione chiara ed univoca delle disposizioni vigenti.

5.2.1. Aree a rischio molto elevato (RME)

Le aree a rischio molto elevato possono dunque essere disciplinate a livello locale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 e dell'art. 54 delle norme del PAI nell'ambito della procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici, pur sottolineando la necessità, all'interno del processo, della presenza regionale, che consenta alla Regione stessa di avere contezza circa la presenza di aree a rischio sul proprio territorio o di situazioni critiche nel tempo risolte.

Per quanto riguarda le aree a rischio molto elevato classificate come zone B-PR, si rimanda al successivo paragrafo 5.2.3.

Si possono verificare le seguenti due casistiche:

1. Opere previste per la messa in sicurezza già realizzate al momento di redazione dello strumento urbanistico.

E' necessario, in questo caso, che si verifichino alcune condizioni, in particolare, laddove sono previsti interventi di messa in sicurezza:

- a. gli interventi devono essere stati realizzati, sulla base di un progetto approvato che deve già contenere una valutazione dell'impatto delle opere sulle aree a rischio molto elevato in termini di mitigazione del rischio, in linea con i contenuti del comma 11, art. 13, delle norme di attuazione PAI, da accertare nell'ambito delle conferenze di servizi,
- b. è necessario che sia stato effettuato il collaudo, e quindi siano state rilasciate le certificazioni di collaudo o di regolare esecuzione,
- c. deve essere valutata l'efficacia complessiva degli interventi realizzati e quindi deve essere redatta, a cura del professionista incaricato, una relazione che accerti l'avvenuta mitigazione del rischio a seguito delle opere realizzate e la valutazione del rischio residuo.

La verifica viene fatta durante la procedura di approvazione dello strumento urbanistico, quindi al tavolo tecnico interdisciplinare regionale (disciplinato dalle DGR n. 31-3749 del 6 agosto 2001, n. 45-6656 del 15 luglio 2002, così come modificata dal presente provvedimento, n. 1-8753 del 18 marzo 2003), o nella fase di specificazione prevista al precedente paragrafo 3. Il comune è obbligato a questa fase di confronto, attraverso una delle due procedure citate, nel caso abbia nel proprio territorio un'area a rischio molto elevato. Il comune propone, quindi, negli elaborati di piano, la ripermimetrazione dell'area RME (potrebbe essere confermata una porzione di area ad elevato rischio), oppure la sua completa eliminazione, oppure la sua declassazione (caso possibile per le aree RME zona 1 per le quali, a seguito della realizzazione di opere, venga valutato il livello del rischio residuo tale da classificare, anche parzialmente, l'area come RME zona 2). L'area assume una classazione di dissesto e di pericolosità valutata e determinata sulla base della Circolare PGR 7/LAP/96 e s.m.i..

2. Opere previste per la messa in sicurezza non ancora completate al momento di redazione dello strumento urbanistico.

Nel caso in cui le opere non risultino ancora del tutto ultimate, ovvero ultimate ed in attesa di collaudo al momento di redazione dello strumento urbanistico, la modifica dell'area RME può avvenire in un momento successivo all'approvazione dello strumento urbanistico. Lo S.U. in approvazione deve confermare l'area RME così come perimetrata nel PAI e, in termini di pericolosità, può essere individuata una classe IIIb nella "carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" secondo la Circolare PGR 7/LAP/96 e s.m.i..

La ripermimetrazione dell'area RME può avvenire quindi successivamente, solo a seguito del verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a, b, c, del precedente punto 1 e secondo una delle due procedure di seguito esplicitate:

- a. in linea generale, attraverso una successiva variante allo strumento urbanistico,
- b. se nella fase di confronto nell'ambito dei gruppi interdisciplinari o della Fase di specificazione prevista dal precedente paragrafo 3, ritenuta a questo fine obbligatoria, si sono già definite le condizioni per la ripermimetrazione dell'area RME o della sua totale declassazione sulla base degli studi previsti nell'allegato B. In tal caso, a seguito dell'avvenuto collaudo delle opere, si dovrà attivare una successiva fase di confronto per valutare la coerenza con quanto analizzato nella procedura di variante dello S.U. antecedentemente l'ultimazione delle opere ovvero il collaudo.

Tale fase avverrà attraverso la richiesta alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e l'Arpa e la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia devono essere informate per conoscenza.

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- la deliberazione comunale di approvazione della documentazione prodotta,
- gli atti relativi al collaudo,
- la relazione che accerti l'avvenuta mitigazione del rischio a seguito delle opere realizzate,
- la cartografia che riporti la ridefinizione dell'area in questione sulla cartografia del dissesto (riperimetrazione RME, ovvero sostituzione RME con una tipologia di dissesto ritenuta più adeguata a seguito della realizzazione delle opere), come dettagliato nell'Allegato B.

Entro 60 gg le strutture interessate alla procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, così come specificate al paragrafo 3, devono fornire un contributo che può essere formato anche a seguito di incontri congiunti ai quali, eventualmente, può partecipare il comune. Il Settore Pianificazione Difesa del Suolo coordina tali contributi esprimendo un parere unico: nel caso non venissero trasmessi entro 60 gg. si applica l'istituto del silenzio-assenso. In caso di parere negativo non sarà possibile procedere alla ripermetrazione dell'area RME e applicare la normativa prevista dallo strumento urbanistico per la fase successiva alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio.

La documentazione deve assolvere le procedure di pubblicizzazione degli atti secondo quanto definito dal singolo comune.

Esperate le suelencate procedure il comune può applicare il regime normativo previsto dallo strumento urbanistico per la fase successiva alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio per le aree escluse dalla perimetrazione RME, oppure declassificate (da RME zona 1 ad RME zona 2) e la Regione potrà procedere alla trasmissione della modificazione della perimetrazione dell'area RME all'Autorità di bacino del fiume Po, ai fini dell'aggiornamento della cartografia.

5.2.2. Perimetrazione di nuove aree RME

Il comune, nella fase di redazione dello strumento urbanistico o sua variante, può proporre la perimetrazione di nuove aree a rischio molto elevato, sulla base dell'analisi geologico-idraulica del proprio territorio. Tale perimetrazione e la stessa necessità di introdurre una nuova area a rischio molto elevato sarà discussa con la Regione nei momenti di confronto indicati al paragrafo 4, che si renderanno pertanto obbligatori.

La procedura per rivederle successivamente è la stessa di cui ai precedenti punti 1. o 2. del paragrafo 5.2.1.

Nel caso in cui un comune abbia un Piano regolatore approvato già adeguato al PAI deve seguire la stessa procedura, qualora rinvenisse la necessità di individuare un'area RME a seguito di un evento calamitoso.

5.2.3. Aree a Rischio Molto Elevato classificate come Zone B-PR

La soppressione di un'area a rischio molto elevato o la sua ripermetrazione non può avvenire con la sola applicazione della procedura prevista dall'art. 28 Nda del PAI, ed

esplicitata nella deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po n. 11/06: occorre seguire comunque la procedura prevista dall'art. 18 delle norme di attuazione del PAI.

In tal senso si considera un presupposto necessario alla modificazione o soppressione della RME l'approvazione della variante allo strumento urbanistico, previo espletamento della verifica di compatibilità prevista dall'art. 18, comma 3. In questa sede, infatti, si dovrà dar conto dell'avvenuta mitigazione del rischio conseguente alla realizzazione dell'opera di difesa prevista.

Anche in questo caso si possono prospettare due casistiche:

1. Opere previste per la messa in sicurezza già realizzate e collaudate al momento di redazione dello strumento urbanistico e per le quali sia stata esperita la procedura di cui all'art. 28 Nda PAI.

Nel caso in cui sia stata esperita la procedura prevista dall'art. 28 delle norme di attuazione del PAI, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con deliberazione del C.I. n. 11/2006, è possibile, verificate le condizioni di cui al punto 1 del precedente paragrafo 4.2.1, oltre a rivedere la perimetrazione o la classazione della RME, anche far coincidere il limite di fascia B con il tracciato dell'opera realizzata, in luogo del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C.

2. Opere previste per la messa in sicurezza non ancora realizzate o già realizzate ma per le quali non è ancora stata esperita la procedura di cui all'art. 28 Nda PAI al momento di redazione dello strumento urbanistico.

Nel caso in cui, al momento della redazione dello strumento urbanistico, non sia ancora stata esperita la procedura di cui all'art. 28 delle norme di attuazione del PAI, si deve mantenere in cartografia il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C.

Sarà possibile modificare il tracciato della fascia all'interno dello strumento urbanistico solo successivamente al perfezionamento della procedura di cui all'art. 28.

In ogni caso, si consideri che quanto previsto o prescritto dal piano di bacino (PAI o suoi successivi stralci o varianti), qualora esplicitato nella deliberazione di adozione, è direttamente prevalente sulla strumentazione urbanistica locale.

6. Chiarimenti in merito all'applicazione del concetto di "carico antropico"

La Circolare PGR 7/LAP del '96 (al punto 1.3 – *Classe IIIb*) prevede che *"In assenza di (...) interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico ..."* e la successiva Nota Tecnica Esplicativa del '99 (al punto 7.3 – *Incremento di carico antropico*) specifica che si intende *"in senso generale, in funzione del grado di pericolo, in funzione della possibilità di mitigazione del rischio ed in relazione al numero di abitanti già presenti nella zona"*.

Tale specificazione, a distanza di 10 anni dalla pubblicazione della NTE, si ritiene non sia stata ancora sufficientemente esaustiva, in quanto i dubbi e le difficoltà nell'applicazione di tale norma sono ancora attuali.

Si ritiene pertanto, in questa sede, dover affrontare il problema in termini urbanistici utilizzando la terminologia propria dell'urbanistica, che, di fatto, in base alle leggi vigenti, non annovera nell'elenco di definizioni dei parametri quantitativi di riferimento, la definizione di *carico antropico*.

Il Piano regolatore deve quindi analizzare il proprio territorio ed individuare puntualmente le situazioni che potrebbero trovarsi in condizioni di criticità tali da essere assoggettate a quanto previsto attualmente dalla Circolare 7/LAP e s.m.i. in termini di incremento di *carico antropico*.

Individuate puntualmente tali situazioni e rilevate le condizioni di pericolosità e rischio, dovranno essere le norme di attuazione dello S.U. a dettare prescrizioni specifiche per ogni edificio o nucleo, individuando tipi di interventi, destinazioni e possibilità/quantità edificatorie ammesse compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati.

7. Classe IIIb della Circolare PGR 7/LAP/96 e s.m.i. coincidente con il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C

Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di revisione di uno strumento urbanistico, all'area retrostante un limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, sia stata assegnata una classe di idoneità urbanistica IIIb, come già precedentemente richiamato, la Circolare 7/LAP pone in capo all'Amministrazione comunale il compito di *verificare* che le opere realizzate *abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate*.

In un'ottica di collaborazione tra Enti, si ritiene tuttavia opportuno, che le amministrazioni comunali, comunichino alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste, Settore Pianificazione difesa del suolo - Dighe, l'avvenuta definizione della procedura (trasmissione deliberazione).